



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Ascoli Piceno

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per
l'udienza preliminare
presso il Tribunale di
ASCOLI PICENO

Il Pubblico Ministero dott. Ettore Picardi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

- 1. Greco Gustavo**, nato a Roma il 01/02/1930 e residente in Milano alla via Domenichino n. 12, Amministratore delegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura, periodo dal 22/06/1994 al 23/04/1998;
assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. _____
- 2. Bianconi Massimo**, nato a Norcia (PG) il 12/03/1954 e residente in Ancona, via Montegrappa n. 16 Amministratore delegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura, periodo dal 24/04/1998 al 31/12/1998;
assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. _____
- 3. Gallotta Emanuele**, nato a Pola (Croazia) il 25/09/1935 e residente in Padova, via Marsala n. 29 Direttore Generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, periodo dal 14/01/2000 al 30/09/2000;
assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. _____
- 4. Pernice Enrico**, nato a Milano il 15/12/1940 e residente in Padova, via N. Sauro n. 15 Direttore Generale della Banca Antonveneta, periodo dal 01/02/2002 al 01/11/2004;
assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. _____

IMPUTATI



tutti per:

a) il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 644 C.P. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro nelle loro rispettive appresso specificate qualità e per i periodi di riferimento, **Greco Gustavo** e **Bianconi Massimo**, Amministratori delegati della Banca Nazionale dell'Agricoltura; **Gallotta Emanuele**, Direttore generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura; **Pernice Enrico**, Direttore generale della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA (responsabili delle direttive generali), tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi ai c/c intrattenuti nella predetta Banca aventi numero 10186 J e 14353 J, correntista parte offesa ORSINI Srl del gruppo omonimo facente capo ad Orsini Emidio, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati e cronologicamente riferiti nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito), in quanto la stessa non tiene conto della CMS solo ai fini del calcolo del valore limite di cui all'art. 644, co° 3, c. p., ma certamente non dice (non potendo peraltro derogare al disposto di cui all'art. 644, co° 4, c.p.) che la CMS non va considerata ai fini del calcolo del TAEG nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali. Inoltre per alcuni trimestri come rilevabile dalla lettura delle tabelle seguenti, lo sconfinamento si ottiene indipendentemente dall'illegalità dell'interesse anatocisto applicato in violazione dell'art. 1283 c.c.; tutavia in altri periodi lo sconfinamento dell'interesse praticato è determinato proprio dall'illecità applicazione della capitalizzazione anatocistica degli interessi, circostanza che non elimina la illegittimità penalistica essendo tale meccanismo (a prescindere peraltro dalle indicazioni date in merito dalla Banca d'Italia che non avendo valore normativo non potevano comunque legittimare tale condotta) solo una ulteriore voce di costo del denaro comunque da valutarsi ai fini del calcolo del TAEG e dunque ai fini del raffronto con i valori soglia di volta in volta individuati. Per quanto detto **Greco Gustavo**, **Bianconi Massimo**, **Gallotta Emanuele** e **Pernice Enrico** - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art.644 C.P. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso

